

undefined

Codice appalti al varo finale Semplificazione in tre fasi

In Cdm. Ultimo passaggio per il testo approvato il 16 dicembre. Tra le modifiche l'individuazione di grandi Comuni e capoluoghi come stazioni appaltanti qualificate; illecito professionale più soft

Flavia Landolfi

ROMA

Arriva oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri il nuovo Codice degli appalti in chiave di deregulation. La riforma delle regole per l'affidamento di lavori, servizi e forniture che porta la firma del Consiglio di Stato sotto la regia del presidente della prima sezione Luigi Carbone, completa oggi il suo iter e chiude il cerchio della delega con l'ultimo passaggio dell'approvazione a Palazzo Chigi. Nel suo viaggio da Palazzo Spada alle stanze della politica il Codice ha subito diversi interventi di restyling. Le aveva annunciate il ministro Salvini a dicembre, quando battezzando il Codice al primo varo in Consiglio di ministri disse che quel testo era «il punto di partenza». E così è stato. Dopo i pareri parlamentari e quello della Corte dei conti, si sta cercando una sintesi su questioni non irrilevanti e non tutte sovrapponibili a quelle richieste a gran voce dalle imprese costruttrici. Ma con un cronoprogramma ben scandito: le regole per gli appalti in chiave taglia-burocrazia entreranno in pista in tre fasi: il 1 aprile è prevista la vigenza della norma, mentre l'operatività partirà il 1 luglio con l'eccezione della digitalizzazione degli appalti, prevista per il 1° gennaio del prossimo anno. Tutto in chiave Pnrr: il Codice è una milestone che reca la scadenza del 31 marzo, solo ieri prorogata di un altro mese.

Il testo che oggi passerà prima in pre-Consiglio e poi all'esame dei ministri affronterà innanzitutto c'è il grande nodo della riqualificazione delle stazioni appaltanti, un target per altro targato Pnrr. Nel restyling delle ultime settimane sembra siano stati ricompresi di diritto (e non in via



Codice appalti. Ultimo round per i 229 articoli e i 36 allegati della riforma Pnrr

sostanziale) soggetti come i grandi Comuni e i capoluoghi di provincia. Il rischio - osservano alcuni - è che i piccoli Comuni che avranno mano libera solamente sotto la soglia dei 500 mila euro facciano per tutto il resto ricorso a quelli più grandi con il rischio, non peregrino, di imbuto per gli appalti. Non solo: dovrebbe essere prevista anche una verifica a un anno della riqualificazione delle stazioni appaltanti che quindi saranno passate al test dei requisiti entro luglio 2024.

Il secondo aspetto critico è appunto quello della digitalizzazione (tra cui c'è l'e-procurement): la creazione dunque di una grande banca dati dei contratti pubblici e di un'interconnessione di tutti i soggetti e le stazioni appaltanti che in Italia gestiscono procedure per lavori, servizi e forniture: qui la scadenza del 1° gennaio 2024 varrà,

a quanto sembra, solo per le stazioni appaltanti qualificate, mentre per tutti gli altri operatori l'obbligo dovrebbe scattare a luglio 2024.

A turbare i sonni delle imprese costruttrici c'è poi il tema dell'illecito professionale che nel testo originario prevedeva ampi poteri discrezionali affidati alla pubblica amministrazione per escludere le imprese dagli appalti. La norma era piuttosto vaga facendo riferimento tra le clausole di esclusione a «ogni altro atto o fatto dai quali si desuma la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che rendano evidente il ricorrere della situazione escludente». Le modifiche al testo dovrebbero invece prevedere fattispecie più definite ma soprattutto a illeciti passati quanto meno al primo grado di giudizio: le imprese quindi non saranno più escluse in base a un avviso di garanzia, alla custodia cautelare o ad altri provvedimenti non definiti.

Tra i punti qualificanti del nuovo Codice esui quali non ci si aspetta novità vale la pena di ricordare la stabilizzazione delle procedure derogatorie nate ai tempi del Covid in piena emergenza: e dunque il ricorso alle gare per i lavori solo in via residuale (e motivate) per gli appalti dal milione di euro ai 5,3 milioni stabiliti dalla soglia comunitaria.

Infine, l'operatività. Con l'approvazione di oggi in Cdm il provvedimento entrerà in azione: si tratta di un Codice "autoesecutivo", un'autentica novità nella prassi delle deleghe che di norma vengono attuate da altri provvedimenti secondari. In questo caso non sarà così grazie ai 36 allegati che spazzando via più di un centinaio tra regolamenti e linee guida, rendono le norme immediatamente operative.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I PRINCIPI

Il nuovo Codice degli appalti si compone di 5 libri e contiene complessivamente 229 articoli, nonché 36 allegati. Aprono le nuove norme 12 principi generali che inquadrano le successive norme nell'ambito della "filosofia" anti-burocrazia disegnata dal Consiglio di Stato: tra questi ci sono quelli del risultato, fiducia, accesso al mercato, criterio interpretativo e applicativo, buona fede, solidarietà e sussidiarietà